



## Ministero dell'istruzione e del merito

### Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [drfvg.ufficio3@istruzione.it](mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it) – [usp.ts@istruzione.it](mailto:usp.ts@istruzione.it)

PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it) - [uspts@postacert.istruzione.it](mailto:uspts@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Prot. m\_pi.AOODRFGV (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

All'attenzione dei concorrenti interessati

Oggetto: **Riscontro massivo alla richiesta di accesso civico generalizzato relativo alle procedure concorsuali D.M. nn. 205-206/2023 – D.D.G. nn. 2075-2576/2023** (art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).

Relativamente a quanto in oggetto, sono pervenuti a quest'Ufficio numerose istanze di accesso civico generalizzato, tutte riconducibili all'ostensione di elenchi non graduati delle procedure concorsuali di cui ai DD.MM. 205-206/2023.

L'art. 9, comma 1, dei bandi in parola così dispone: *"La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.*

*La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale".*

Orbene:

**PREMESSA** la natura di *lex specialis* dei bandi medesimi, le cui disposizioni sono vincolanti, tanto per l'Amministrazione, quanto per i partecipanti che le accettano senz'altro con la presentazione della domanda;

**TENUTO CONTO** che gli elenchi richiesti non sono esplicitamente regolati dalla *lex specialis* (la quale si guarda bene, del resto, dal prescrivere qualsivoglia pubblicazione), facendosi, piuttosto, questione di meri dati di supporto all'attività d'Ufficio ed esclusivamente finalizzati al reintegro delle graduatorie in caso di rinunce alle operazioni di reclutamento, nonché all'istruttoria dei contenziosi pendenti;

**RILEVATO** che gli elenchi richiesti non configurano un valido oggetto d'accesso, giacché si tratta di atti non formati, rappresentando, a ben vedere, un insieme di dati la cui elaborazione imporrebbe all'Amministrazione uno sforzo di produzione (in quanto, tra l'altro, omnicomprensivi dei dati personali, dei titoli di preferenza, dei dati di riserva di legge e delle valutazioni conseguite alle prove sostenute); sforzo di produzione che, nell'ambito della gestione ordinaria delle procedure concorsuali in questione, la stessa Amministrazione non è e non potrebbe essere tenuta ad effettuare;

**TENUTO CONTO** che l'elaborazione dei suddetti dati - la cui ostensione esula, da par suo, dalle funzioni istituzionali perseguite da quest'Amministrazione - determinerebbe, allora, un aggravio per la stessa, con pregiudizio al buon andamento e, comunque, non fornirebbe alcuna contezza in termini previsionali delle eventuali operazioni di scorrimento delle graduatorie, né consentirebbe forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali;

**PRECISANDO**, in tal senso, che l'art. 2 c. 2 del D.P.R. 184/2006 prevede che *"Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione (...) nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso"*;



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [drfvgl.ufficio3@istruzione.it](mailto:drfvgl.ufficio3@istruzione.it) – [usp.ts@istruzione.it](mailto:usp.ts@istruzione.it)

PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it) - [uspts@postacert.istruzione.it](mailto:uspts@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

**ACCERTATO** che i singoli candidati hanno accesso ai propri esiti in maniera protetta e confidenziale attraverso la piattaforma informatica del M.I.M. “*Concorsi e procedure selettive*”;

**RITENUTO**, inoltre, che l’elaborazione ai fini della produzione di eventuale atto ostensibile, può comportare, comunque, pregiudizio al singolo candidato che ha partecipato alla procedura concorsuale, (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013);

**RAMMENTANDO** che l’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 impone di rendere conoscibile la sola identità dei vincitori del concorso e non anche l’identità dei partecipanti non ammessi o addirittura esclusi, la pubblicazione di ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate dal legislatore costituendo, dunque, una violazione della *privacy*;

**RITENUTO**, altresì, che la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei ma non vincitori non è consentita, nemmeno nei casi di graduatorie “a scorrimento”, ossia graduatorie che restano valide nel tempo e consentono all’amministrazione di attingervi per eventuali future necessità.

Tanto premesso, l’Ufficio III dell’USR FVG, nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa, con il presente riscontro massivo rigetta ogni istanza di accesso agli atti, in ciascuna forma presentata, riconducibile all’ostensione di elenchi non graduati delle procedure concorsuali di cui ai DD.MM. 205-206/2023, non essendo l’Amministrazione tenuta a formare documenti non autorizzati, nè previsti dai bandi concorsuali. La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Il Dirigente  
*Valeria ANTEZZA*